

ALLEGATO 1 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER ATTESTARE I REDDITI E/O PATRIMONI IN ITALIA

Studenti il cui nucleo familiare percepisce redditi/patrimoni in Italia

È indispensabile essere in possesso della **nuova Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2026)**, riferita alla condizione reddituale dell'anno 2024, valida dalla data di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) fino al **31 dicembre 2026**.

Per ottenere l'Attestazione ISEE lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune e deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ed è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti¹.

La normativa vigente in materia di ISEE [D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i.; D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015; Legge 26 maggio 2016 - art. 2 sexies - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 marzo 2016, n. 42; D.M. 146 del 1° giugno 2016; D.M. 138 del 13 aprile 2017; D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147; D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26; D.L. 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58; D.L. 3 settembre 2019, n. 101, coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128; D.M. 9 agosto 2019 attuativo dell'articolo 10 del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 su Attestazione ISEE precompilata; Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 luglio 2021 (pubblicato nella G. U. n. 203 del 25 agosto 2021 – modalità estensive ISEE corrente), Decreto Direttoriale n. 407 del 13 dicembre 2023 (approvazione del modello tipo della DSU e delle relative istruzioni per la compilazione), DPCM 14 gennaio 2025, n. 13 del 14 gennaio 2025; Decreto direttoriale n. 75 del 2 aprile 2025 (approvazione del modello tipo della DSU 2025 e delle relative istruzioni per la compilazione che sostituiscono dal 3 aprile 2025 il precedente modello DSU e le relative istruzioni)] **prevede un ISEE specifico per prestazioni per il diritto allo studio universitario.**

In particolare, quanto al nucleo familiare di riferimento è previsto che:

1. in presenza di genitori conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario coincida di norma con l'ISEE ORDINARIO; in tal caso l'Attestazione ISEE deve specificare che si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore dello studente interessato;

¹ Per informazioni ulteriori consultare la Guida all'ISEE a.a 2025/2026 <https://www.er-go.it/esplora-i-benefici/requisiti-di-accesso-ai-benefici/requisiti-economici>.

2. in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo faccia parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, in alloggio non di proprietà di un suo membro²;
 - b) redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 9.000,00 all'anno;
3. se lo studente è coniugato, si faccia riferimento al nuovo nucleo familiare, solo se possiede i requisiti di residenza (lett. a) e laddove la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito (lett. b) sia raggiunta, tenendo conto anche o solo dei redditi del coniuge dello studente universitario o del convivente in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza. In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere considerati i redditi del coniuge o del convivente dei due anni precedenti, anche se nei due anni precedenti lo studente non era ancora sposato o convivente in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza;
4. se i genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro di norma facciano parte dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni:
- I. i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del Codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del Codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473 bis 22 del Codice di procedura civile; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del Codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio); e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; f) quando uno dei coniugi è inserito nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. La condizione deve essere verificabile sulla base di un provvedimento dell'autorità competente. I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, nel caso in cui siano autorizzati a risiedere nella medesima abitazione. Essi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell'ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di

² Che pertanto utilizza un alloggio a titolo oneroso.

famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze o che si verifichi il caso di cui alla precedente lettera f);

- II. il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, è attratto nel nucleo familiare del figlio come componente aggregata, ai soli fini dell'accesso a tali prestazioni, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del Codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Nei casi di cui alle lettere a) e b) l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

La borsa di studio e le borse di studio per le collaborazioni studentesche retribuite:

La borsa di studio e le borse di studio per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2024 devono essere dichiarate ai fini ISEE tra i redditi esenti da imposta³ (quadro FC4 del modello FC1 della DSU).

ER.GO provvederà poi a sottrarre dal valore dell'ISEE l'importo della borsa di studio e/o delle borse di studio percepite dallo studente per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2024 e dichiarate tra i redditi esenti da imposta, rapportandoli al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Es: studente con borsa di studio di € 3.328,26 percepita nel 2024 e ISEE 2026 da Attestazione INPS di € 21.000,00 con parametro della scala di equivalenza 2,04, ottiene un ISEE ricalcolato di € 19.368,50 valido per l'accesso alla borsa di studio di cui al presente bando:

$$[(21.000,00) - (3.328,26 : 2,04)] = 19.368,50$$

Intervengono inoltre i seguenti **criteri di valutazione aggiuntivi e correttivi rispetto all'Attestazione ISEE**, esclusivamente ai fini della concessione dei benefici di cui al presente bando:

i redditi e i patrimoni esteri non inseriti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concorrono a determinare le condizioni economiche e sono valutati come segue:

³ Nel caso della borsa di studio di ER.GO, occorre fare riferimento alla CU 2025 scaricabile dal DOSSIER UTENTE. Per le borse di studio non erogate da ER.GO e per i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite occorre richiedere apposita certificazione all'ente per il diritto allo studio e/o all'Università di riferimento.

- a) redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministro delle Finanze;
- b) patrimoni immobiliari localizzati all'estero detenuti al 31 dicembre 2025: sono valutati solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di € 500,00 al metro quadrato;
- c) patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento definito con decreto del Ministero delle Finanze.

Al fine di attivare i necessari controlli, i redditi e patrimoni esteri non inseriti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) devono essere documentati entro la scadenza con le modalità indicate nel presente bando. Per la stessa ragione devono essere documentati con le stesse modalità anche i redditi e i patrimoni esteri inseriti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).